

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1157

Regolamento attuativo dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese). Adozione definitiva.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Funzionaria E.Q. *Pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi di promozione, valorizzazione e sostegno dell'artigianato* e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, riferisce quanto segue:

Visti:

- Lo Statuto della Regione Puglia;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 03 luglio 2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n.1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta ha conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Francesca Zampano;
- la legge regionale 18 aprile 2023 n. 7, recante *Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese* e s.m.i.

Premesso che:

- con la legge regionale 18 aprile 2023 n. 7, recante *Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese*, la Regione Puglia ha inteso innovare la disciplina dell'artigianato, in risposta alle mutate esigenze del settore, rientrando nella competenza esclusiva regionale ai sensi

- dell'art. 117, comma 4, della Costituzione, la quale, secondo il precetto contenuto nell'art. 45, riserva un ruolo privilegiato al comparto;
- l'art. 26 rubricato "*Regolamento regionale*" della predetta l.r. n. 7/2023 prevede che la Giunta regionale disciplini:
 - a) *le modalità di tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane e delle relative sezioni provinciali;*
 - b) *le modalità di presentazione delle richieste di accreditamento dei CATA, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività da essi prestate;*
 - c) *la definizione delle attività rientranti nel comparto delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali dell'artigianato pugliese;*
 - d) *il numero, i criteri e le modalità di individuazione e nomina dei componenti della CRAP, le sue modalità di insediamento e funzionamento;*
 - e) *il dettaglio delle fattispecie sanzionatorie relative all'omessa o ritardata comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana;*
 - f) *il dettaglio delle procedure volte a ottenere il superamento dei limiti dimensionali previsti nell'articolo 6;*
 - g) *ogni altra norma funzionale all'attuazione della presente legge.*
 - con il Regolamento si provvede dunque ad attuare la norma regionale di riforma dell'artigianato pugliese che, ai sensi dell'art. 27 (*Norme transitorie e abrogazioni*), comma 3, stabilisce che "*Nelle more della data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 26 continuano ad applicarsi in regime di ultrattività, in quanto compatibili, le norme del r.r. 3/2015 e relativi allegati*";
 - lo schema di regolamento, che ricalca la struttura del citato e ancora vigente r.r. n. 3/2015, nel contenuto è stato elaborato dalla struttura regionale competente a seguito di collaborazione istituzionale con le CCIAA pugliesi, di concertazione con le principali associazioni di categoria e di esame dello stesso regolamento in seno alla Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese (CRAP, art. 21 L.R. n. 7/2023 e s.m.i.);
 - la citata legge regionale è stata oggetto di alcune osservazioni formulate su talune disposizioni dai Ministeri della Giustizia, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, pervenute per il tramite del DAR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno reso necessaria la predisposizione di un disegno di legge di modifica, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 30/01/2024 (l.r. n. 11/2024) e determinato il ritardo nell'approntamento nello schema di regolamento attuativo.

Considerato che:

- con D.G.R. n. 996 del 15.07.2024, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento attuativo dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (*Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese*), allegato alla stessa deliberazione previo accoglimento delle revisioni suggerite dalla Sezione Supporto legislativo;
- l'analisi tecnico-normativa, ai sensi dell'art. 7, ha rilevato la necessità di correggere, in sede di adozione definitiva del regolamento, alcuni refusi e, in particolare: *all'articolo 7, nel terzo punto-*

elenco del comma 1, il capoverso che inizia con le parole “- utilizzo arbitrario della qualifica ‘artigiana/ artigianale’ da parte di imprese, società,...”, vanno eliminate le parole “di qualsiasi riferimento all’artigianato”; all’articolo 11, nel terzo punto-elenco del comma 1, il capoverso che inizia con le parole “• dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione...” le parole “e sussisto nodi” vanno sostituite con “ e di”;

- la D.G.R. n. 996 del 15.07.2024 è stata trasmessa, a cura della Segreteria generale della Giunta Regionale, alla Commissione consiliare competente ai fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- nella seduta del 25.07.2024, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. 996 del 15.07.2024, giusta nota di trasmissione F. 129/B acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 0382860/2024 del 29.07.2024;

Tutto ciò premesso e considerato:

Si propone alla Giunta regionale di procedere all’adozione definitiva del Regolamento attuativo dell’art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (*Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese*), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del recepimento delle indicazioni contenute nella citata ATN in ordine alla correzione dei refusi.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Viste:

- La D.G.R. 15 settembre 2021, n.1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- La D.G.R. del 03 luglio 2023, n.938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n.302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione allegati.

Valutazione di impatto di genere (atto collegato)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03.07.2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 996 del 15.07.2024 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultato neutro.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 lettera c) della L.R. n.7/1997 e s.m.i., propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'adozione definitiva del Regolamento attuativo dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (*Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese*), nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004, all'emanazione del suddetto Regolamento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18/2023 s.m.i., nonché sul portale www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che la presente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria EQ
Milena Schirano

La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano

La sottoscritta Direttrice del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n.22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingiero

L'Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro delli Noci;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'adozione definitiva del Regolamento attuativo dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (*Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese*), nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004, all'emanazione del suddetto Regolamento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18/2023 s.m.i., nonché sul portale www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Allegato

Regolamento attuativo dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese).

Art. 1**Oggetto del regolamento e definizioni**

1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese) d'ora innanzi per brevità, citata nel testo come legge.

2. Le disposizioni regolamentari sono adottate nel rispetto delle seguenti norme:

- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi);

- l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

- il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

- la legge regionale 19 giugno 2018, n. 26, (Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola");

3. Ai fini del presente regolamento per iscrizione all'Albo si intende l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e l'iscrizione in separata sezione dell'albo artigiani previste dall'art. 8 della legge.

Art. 2**Iscrizione, modifiche e cancellazione dall'Albo regionale Imprese artigiane**

1. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) esercitano le funzioni amministrative relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane conformemente alle disposizioni vigenti in materia, in modo da assicurare trasparenza, completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

2. L'istanza di iscrizione all'Albo imprese artigiane è presentata esclusivamente in modalità telematica mediante Comunicazione Unica ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, corredata della 'Dichiarazione di possesso requisiti Impresa Artigiana', da trasmettere contestualmente allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP) secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).
3. Con la 'Dichiarazione di possesso requisiti Impresa Artigiana' di cui al comma 2, l'imprenditore rilascia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge regionale che attestano il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'impresa artigiana dalla normativa statale e regionale.
4. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività artigiana, le leggi speciali di settore prevedano la sussistenza di requisiti tecnico-professionali ulteriori, l'istanza di cui al comma 2 è corredata, altresì, della SCIA prevista dall'art. 19 della l. n. 241/1990. Analoga SCIA, ovvero SCIA unica ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, della l. n. 241/1990, è presentata quando occorre effettuare uno o più adempimenti sanitari, edilizi e/o ambientali.
5. I laboratori artigianali alimentari, compresi quelli con consumazione sul posto, trasmettono al SUAP, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, la Notifica Sanitaria per la registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 7/2023.
6. Le comunicazioni relative a modificazioni dello stato di fatto o di diritto dell'impresa, comprese relative quelle comportanti la perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione, nonché le istanze di cancellazione dall'Albo imprese artigiane sono presentate in modalità telematica mediante Comunicazione Unica ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 7/2007.
7. Il SUAP, che riceve le Scia e le comunicazioni di cui ai commi precedenti, verifica la contestualità dell'invio delle dichiarazioni di cui al comma 2 e assicura l'acquisizione della documentazione al fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
8. La CCIAA provvede all'iscrizione, modifica e cancellazione sulla base della comunicazione ricevuta. L'iter del procedimento può essere sospeso fino a un massimo di trenta giorni al fine di consentire eventuali integrazioni della documentazione o approfondimenti istruttori. In caso di carenza dei requisiti, o di mancato riscontro entro il termine fissato per produrre integrazioni, la CCIAA competente per territorio dispone il rigetto.
9. La presentazione della comunicazione consente l'immediato avvio dell'attività di impresa e dà luogo all'attribuzione del numero di iscrizione nell'Albo con decorrenza dalla data dichiarata dell'evento ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 7/2023.
10. Le CCIAA adottano ogni procedura necessaria per assicurare l'effettiva iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane delle imprese che hanno i requisiti prescritti, anche attivando le procedure d'ufficio di cui all'art. 10 della l.r. n. 7/2023.
11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate per l'attuazione dell'articolo 9, comma 7 del Decreto legge 31/01/2007, n. 7).

Art. 3**Tenuta dell'Albo delle imprese artigiane**

1. L'Albo delle imprese artigiane contiene l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In separata Sezione dell'Albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni concernenti i consorzi, le società consortili, anche in forma cooperativa, le reti di cui agli articoli 4 e 5 e all'art. 9 della l.r. n. 7/2023.

2. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è riportata nella certificazione relativa all'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici).

Art. 4**Vigilanza e controllo**

1. Le CCIAA dispongono accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate, anche avvalendosi del Comune territorialmente competente, e adottano gli eventuali provvedimenti conseguenti con le modalità stabilite dall'articolo 11 della l.r. 7/2023.

2. Il Comune è tenuto a dare tempestiva comunicazione alle CCIAA dell'esistenza di eventuali cause ostative allo svolgimento dell'attività dichiarata, nonché di ogni possibile circostanza da cui si ricavi la non veridicità di quanto autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

3. Al fine della regolare tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, il Comune è tenuto a comunicare gli esiti degli accertamenti e dei controlli eseguiti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della CCIAA.

4. In attuazione dell'art. 11, comma 4, della l.r. n. 7/2023, entro il 31 marzo di ciascun anno, le CCIAA trasmettono alla Commissione Regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) l'elenco delle infrazioni rilevate nell'anno solare precedente e delle sanzioni conseguentemente irrogate, corredato da un documento di analisi delle casistiche di infrazione più ricorrenti e delle criticità emerse in fase di irrogazione e riscossione delle sanzioni.

5. La CRAP ha facoltà di attivare il controllo da parte delle CCIAA anche a seguito di segnalazione; in tal caso la CCIA competente per territorio provvede a comunicare l'esito dei controlli entro 60 giorni dalla trasmissione della segnalazione.

Art. 5**Commissione Regionale per l'artigianato pugliese**

1. La Commissione Regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) di cui all'articolo 21 della legge è costituita con atto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- b) quattro esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o sottoscrittrici di CCNL dell'artigianato;
- c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori delle imprese artigiane.

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è designato anche un supplente. Le designazioni dei componenti, titolari e supplenti, devono essere comunicate al Servizio competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

3. La partecipazione alle sedute delle commissioni è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

4. La CRAP dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto di costituzione. La CRAP scaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino alla costituzione della nuova.

5. In caso di mancata o tardiva designazione di uno o più componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), si provvede ugualmente alla costituzione dell'organo con i componenti già designati e con rappresentanti regionali esperti in materie giuridiche e artigianali. I rappresentanti regionali decadono al momento della designazione dei rappresentanti mancanti.

6. I componenti della CRAP decadono dall'incarico in caso di:

a) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione;

b) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

7. La decadenza è dichiarata con atto del Dirigente del Servizio competente.

8. Alla convocazione della CRAP provvede il Presidente o il suo delegato. L'avviso di convocazione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dai componenti, non meno di cinque giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

9. Per la validità delle riunioni della CRAP, che possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista, è necessaria, in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno quattro componenti; nel computo è incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della CRAP, di grave disservizio per ripetute assenze dei componenti, le decisioni sui ricorsi sono adottate dal Dirigente della struttura regionale competente per materia, sentite le CCIAA e previo assenso dell'Avvocatura Regionale.

11. Le funzioni del segretario della CRAP sono svolte da un funzionario del Servizio regionale competente. Il segretario provvede:

a) alla conservazione e pubblicità degli atti dei ricorsi;

b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;

c) alla redazione di relazioni periodiche e alla elaborazione di dati statistici sull'attività della CRAP;

d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento della CRAP.

12. È vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alle riunioni della CRAP, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del d.lgs. n. 59/2010. A tal fine tutti i partecipanti sono tenuti a rilasciare al segretario della CRAP, prima dell'inizio di ciascuna seduta, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 59/2010 e di altre situazioni di conflitto di interesse. Il segretario dà espressamente atto nel verbale dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dei componenti presenti, allegandole al verbale.

Art. 6
Ricorsi alla CRAP

1. Avverso i provvedimenti in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla CRAP, ai sensi dell'articolo 12 della legge, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
2. La CRAP, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare alla CRAP deduzioni e documenti.
3. Il ricorso alla CRAP, redatto in bollo e sottoscritto dal titolare o dal legale dell'impresa, è inviato in copia alla Camera di Commercio ed ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
4. La CCIAA competente per territorio fornisce, su richiesta, alla CRAP informazioni, pareri ed ogni utile documentazione.
5. Ai ricorsi alla CRAP si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le CCIAA eseguono d'ufficio le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della CRAP entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dandone contestuale notizia al Registro Imprese della Camera di Commercio.
7. Avverso le decisioni della CRAP è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per territorio. La difesa in giudizio e il patrocinio della Regione sono assunti, di norma, dalla Avvocatura regionale.

Art. 7
Irrogazione delle sanzioni

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, in conseguenza dell'accertamento delle violazioni, la CCIAA competente per territorio irroga le sanzioni amministrative corrispondenti alle seguenti fattispecie in applicazione degli artt. 23 e 24 della l.r. n. 7/2023:
 - omessa presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo imprese artigiane;
 - tardiva istanza di iscrizione all'Albo imprese artigiane;
 - utilizzo arbitrario della qualifica 'artigiana/artigianale' da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, reti non iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione e commercializzazione o nei prodotti, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio;
 - omessa o tardiva comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana;
 - omessa o tardiva comunicazione della cessazione dell'impresa artigiana.

Art. 8
Funzioni dei Centri di Assistenza Tecnica per l'artigianato

1. I Centri di Assistenza Tecnica per l'artigianato (CATA) istituiti dall'articolo 14 della legge concorrono all'attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese artigiane attraverso l'erogazione di servizi diretti:

- al sostegno della creazione di nuove imprese artigiane;
- a supportare il rafforzamento di capitale, la crescita economica e quella dimensionale delle imprese artigiane, anche attraverso l'accompagnamento all'utilizzo di moderne forme di aggregazione (es. contratti di rete);
- a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro, la successione d'impresa e la sua trasmissione a vantaggio dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- a fornire l'assistenza tecnica e la consulenza, da svolgersi anche attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;
- a favorire pratiche virtuose per il trasferimento tecnologico, l'innovazione di organizzazione, di processo e di prodotto e la transizione tecnologica, energetica e digitale;
- a tutelare le imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo;
- a tutelare e promuovere le lavorazioni artistiche e tradizionali e delle attività storiche;
- a favorire la presenza delle imprese artigianali pugliesi sui mercati nazionali e internazionali;
- a supportare il riconoscimento delle Maestre e dei Maestri artigiani e delle botteghe scuola di cui alla l.r. 26/2018.

2. Lo svolgimento da parte dei CATA di attività formative è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore.

3. I CATA collaborano con la Regione per ogni iniziativa diretta a facilitare il rapporto tra Amministrazione ed imprese utenti.

Art. 9

Soggetti legittimati a costituire un CATA

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge, i CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o sottoscrittrici del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'artigianato e operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia, rappresentate all'interno dei Consigli camerali di almeno due CCIAA pugliesi.

2. Possono altresì far parte dei Centri di assistenza tecnica:

- a) gli enti e le società di formazione professionale;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
- d) gli istituti di credito e le società finanziarie;
- e) enti bilaterali settoriali.

Art. 10**Struttura e requisiti dei CATA**

1. Ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 4, della legge, deve essere garantita l'operatività della sede per almeno 5 giorni a settimana, oltre alla presenza all'interno del CATA delle seguenti figure professionali nel rispetto del principio delle pari opportunità:

- responsabile dell'unità organizzativa;
- responsabile amministrativo;
- addetti all'accoglienza ed informazione agli utenti.

2. Il CATA deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, di un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed avere, da parte del legale rappresentante, un certificato di firma digitale, in corso di validità. Deve altresì disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 11**Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei CATA è presentata alla struttura regionale competente per materia, sottoscritta dal rappresentante legale e corredata dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto del CATA che prevedono espressamente lo svolgimento delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione e il rispetto del principio di non discriminazione tra le imprese avvalgono destinatarie dei servizi del Centro;
- numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della legge e del presente regolamento, e precisamente:
 - dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di insussistenza, nei confronti dei rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia";
 - copia dello Statuto o dell'atto costitutivo di ciascuno dei soggetti costituenti;
 - documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento da parte dei soggetti costituenti i CATA, corredata da dettagliata relazione sul sistema di rappresentanza e sull'articolazione organizzativa della struttura associativa, con l'indicazione del numero di imprese rappresentate;
 - contrattazione collettiva del settore artigianato sottoscritta dall'associazione nazionale di appartenenza;
 - relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa articolata sul territorio in grado di fornire servizi di livello qualificato, con regolarità e capillarità sul territorio;

- documentazione comprovante la competenza professionale e l'assenza di conflitti di interessi delle risorse utilizzate per l'erogazione dei servizi in relazione alle attività svolte.

2. Ogni dichiarazione trasmessa con la domanda deve essere sottoscritta ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
3. I CATA sono autorizzati con provvedimento della struttura regionale competente per materia, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali, la domanda si intende accolta.
4. I CATA autorizzati devono esporre al pubblico nella sede operativa ed utilizzare nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali la dicitura "Centro di assistenza tecnica per l'artigianato" riportante gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.
5. I Centri di Assistenza Tecnica per l'artigianato presentano alla struttura regionale competente per materia entro il 30 giugno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed entro il 30 novembre il programma di attività dell'anno successivo. La relazione presentata entro giugno deve attestare il mantenimento dei requisiti richiesti ed indicare le eventuali variazioni intervenute.
6. L'autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica per l'artigianato rilasciata ai sensi del presente regolamento decade o viene revocata nei seguenti casi:
 - per la perdita dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - qualora non vengano applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche di derivazione eurounitaria;
 - per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 12

Imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. In attuazione dell'art. 19 della l.r. 7/2023, le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate nell'elenco allegato 1 al presente regolamento possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del relativo settore, inoltrando apposita domanda alla CRAP redatta secondo la modulistica di cui all'allegato 2 corredata da dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle tecniche di lavorazione utilizzate.
2. La CRAP può disporre sopralluoghi, verifiche e accertamenti d'ufficio al fine di valutare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale.
3. Il riconoscimento di impresa dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale è condizione per l'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2023, subordinatamente alla richiesta di riconoscimento effettuata nella forma e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13

Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese

1. In attuazione dell'art. 20, comma 2, della l.r. n. 7/2023, la Regione adotta provvedimenti tesi alla certificazione e al riconoscimento delle imprese e delle produzioni storiche, artistiche e tradizionali, che definiscono requisiti e procedure per l'utilizzo di specifiche denominazioni/marchi/loghi identitari e/o di qualità, in collaborazione con le articolazioni regionali e territoriali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il Regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3 (Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese - Regolamento attuativo) è abrogato.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti sulla semplificazione amministrativa e, con riferimento ai requisiti professionali, alle specifiche discipline di settore.

ALLEGATO 1

Elenco attività rientranti nel comparto delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali dell'artigianato pugliese (art. 19, comma 2, della l.r. n. 7/2023)

<p>□ I – ABBIGLIAMENTO SU MISURA</p> <ul style="list-style-type: none"> □ lavori di figurinista e modellista; □ modisterie; □ confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria; □ confezioni abiti da sposa e da cerimonia; □ confezioni capi intimi anche su misura; □ realizzazione costumi di scena e costumi per arti visive in generale; □ sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli; □ realizzazione di modelli per pellicceria; □ sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento; □ canicerie; □ fabbricazione di cravatte; □ fabbricazione di busti; □ fabbricazione di berretti e cappelli; □ confezione a maglia di capi per abbigliamento; □ fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano; □ lavori di calzoleria. 	<p>□ II – CUOIO, PELLETERIA E TAPPEZZERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> □ bulinatura del cuoio; □ decorazione del cuoio; □ limatura del cuoio; □ ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone); □ lucidatura a mano di pelli; □ fabbricazione di pelletteria artistica; □ fabbricazione di pelletteria comune; □ pirografia; □ sbalzatura del cuoio; □ fabbricazione di selle; □ stampatura del cuoio con presse a mano; □ tappezzeria in cuoio; □ tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni); □ Produzione di mobili imbottiti e divani; □ produzione di album e materiale per ufficio in cuoio; □ produzione di monili ed accessori in cuoio e pelle.
<p>□ III – DECORAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> □ lavori di addobbo e apparato; □ decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali; □ decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento; □ decorazione artistica di stoffe (tipo Batik); □ lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili; □ lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne; □ decorazioni i bomboniere ed oggettistica fatta a mano su vetro, porcellana, plexiglass, legno e stoffe; □ decorazione di targhe e premi; □ progettazione realizzazione e posa in opera di luminarie artistiche. 	<p>□ IV – FOTOGRAFIA, RIPR. DISEGNI E PITTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> □ riproduzione di acquaforti; □ realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica; □ riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche; □ riproduzione di xilografie; □ lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche; □ riproduzione di disegni per tessitura; □ lavori di copista di galleria; □ composizione fotografica (compresi i lavori foto-meccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del foto-tipo); □ lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinema-tografiche; □ lavori di grafica multimediale; □ lavori effettuati a mezzo di stampanti 3D; □ lavori di elio copisteria, stampa di plotter e rilegatura.
<p style="text-align: center;">□ V – LEGNO E AFFINI</p> <ul style="list-style-type: none"> □ lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno; 	

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo; <input type="checkbox"/> lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo); <input type="checkbox"/> fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno; <input type="checkbox"/> tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; <input type="checkbox"/> lavorazione del sughero; <input type="checkbox"/> fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili; <input type="checkbox"/> lavorazione della corda; <input type="checkbox"/> fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili; <input type="checkbox"/> lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane; <input type="checkbox"/> fabbricazione di sedie; <input type="checkbox"/> fabbricazione di "rezze" (diffusa nella zona di Brindisi); <input type="checkbox"/> fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili; <input type="checkbox"/> fabbricazione e montaggio di cornici; <input type="checkbox"/> fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili); <input type="checkbox"/> fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili; <input type="checkbox"/> carpenteria in legno; <input type="checkbox"/> verniciatura di imbarcazioni in legno; <input type="checkbox"/> fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo e giocattoli in legno; <input type="checkbox"/> lavori di posatura di parquet e pavimenti in legno; <input type="checkbox"/> fabbricazione di imbarcazioni in legno. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VI – METALLI COMUNI <input type="checkbox"/> arrotatura di ferri da taglio; <input type="checkbox"/> lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti; <input type="checkbox"/> fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco; <input type="checkbox"/> fabbricazioni di chiavi; <input type="checkbox"/> lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni; <input type="checkbox"/> lavori di damaschinatore; <input type="checkbox"/> fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali, aerei e mezzi di trasporto in genere; <input type="checkbox"/> lavorazione del ferro battuto e forgiato; <input type="checkbox"/> fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani); <input type="checkbox"/> modellatura dei metalli; <input type="checkbox"/> fabbricazione di modelli meccanici; <input type="checkbox"/> battitura e cesellatura del peltro; <input type="checkbox"/> lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano);- lavori di sbalzatura; <input type="checkbox"/> lavori di traforatura artistica; <input type="checkbox"/> lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati; <input type="checkbox"/> lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco; <input type="checkbox"/> fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo; <input type="checkbox"/> lavorazione dell'ottone e del bronzo; 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VII – METALLI PREGIATI/PIETRE PREZIOSE/ PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI <input type="checkbox"/> lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano); <input type="checkbox"/> lavori di cesellatura; <input type="checkbox"/> lavori della filigrana; <input type="checkbox"/> lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo; <input type="checkbox"/> lavorazione ad intarsio delle pietre dure; <input type="checkbox"/> incastonatura delle pietre preziose; <input type="checkbox"/> lavori di miniatura; <input type="checkbox"/> lavori di smaltatura; <input type="checkbox"/> formazione di monili in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili); <input type="checkbox"/> infilatura di perle.
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VIII – SERVIZI DI ACCONCIATORE E AFFINI E ATTIVITÀ DI ESTETISTA <input type="checkbox"/> lavorazione di parrucche; <input type="checkbox"/> servizi acconciatore per uomo e donna (come disciplinate dalla L. 174/2005); <input type="checkbox"/> attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990); <input type="checkbox"/> disegno di tatuaggi ed applicazione di piercing.

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto; <input type="checkbox"/> lavori di cromatura; <input type="checkbox"/> lavori di carrozzeria e lattoneria, compresa la verniciatura e la lucida tura anche su mezzi storici. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> IX – STRUMENTI MUSICALI <input type="checkbox"/> fabbricazione di arpe; <input type="checkbox"/> fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo; <input type="checkbox"/> fabbricazione di ottoni; <input type="checkbox"/> liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico; <input type="checkbox"/> fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche; <input type="checkbox"/> fabbricazione di campane; <input type="checkbox"/> lavori di accordatura; <input type="checkbox"/> fabbricazione di corde armoniche; <input type="checkbox"/> fabbricazione strumenti a percussione; <input type="checkbox"/> riparazione strumenti musicali.
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> X – TESSITURA, RICAMO E AFFINI <input type="checkbox"/> fabbricazione di arazzi; <input type="checkbox"/> lavori di disegno tessile; <input type="checkbox"/> fabbricazione e lavorazione manuale di materassi; <input type="checkbox"/> lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto, tombolo e altre lavorazioni tradizionali, anche a telaio; <input type="checkbox"/> tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini); <input type="checkbox"/> tessitura a mano di tappeti e stuoie; <input type="checkbox"/> confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili; <input type="checkbox"/> lavorazione e produzione di arredi sacri; <input type="checkbox"/> fabbricazione e tessitura di bomboniere; <input type="checkbox"/> fabbricazione di vele; <input type="checkbox"/> fabbricazione di retine per capelli. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> XI – VETRO, CERAMICA, PIETRA E AFFINI <input type="checkbox"/> lavori di applicazione di vetri; <input type="checkbox"/> lavori di decorazione del vetro; <input type="checkbox"/> fabbricazione di perle a lume con fiamma; <input type="checkbox"/> lavori di incisione di vetri; <input type="checkbox"/> lavori di piombatura di vetri; <input type="checkbox"/> fabbricazione di oggetti in vetro; <input type="checkbox"/> fabbricazione di vetrate; <input type="checkbox"/> molatura di vetri; <input type="checkbox"/> modellatura manuale a fuoco del vetro; <input type="checkbox"/> soffiatura del vetro; <input type="checkbox"/> fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale; <input type="checkbox"/> produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale; <input type="checkbox"/> fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali; <input type="checkbox"/> lavori di formatore statuista; <input type="checkbox"/> lavori di mosaico; <input type="checkbox"/> lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure; <input type="checkbox"/> lavori di piastrellatura e posa in opera di pavimenti, ceramica, gres, terracotta, maiolica e porcellana artistica; <input type="checkbox"/> lavori di marmeria, taglio e lucidatura della pietra e del marmo; <input type="checkbox"/> lavori di costruzione e/o restauro di trulli, muretti a secco o strutture similari; <input type="checkbox"/> lavorazione artistica dell'alabastro.

<p><input type="checkbox"/> XII – CARTA, AFFINI E LAVORAZIONI VARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> rilegatura artistica di libri; <input type="checkbox"/> fabbricazione di oggetti in pergamena; <input type="checkbox"/> fabbricazione di modelli in carta e cartone; <input type="checkbox"/> lavorazione della carta mediante essiccazione; <input type="checkbox"/> fabbricazione di ventagli; <input type="checkbox"/> fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta; <input type="checkbox"/> fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.; <input type="checkbox"/> rilegatura artistica e decorazione di libri. 	<p><input type="checkbox"/> XIII – ALIMENTARISTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lavorazione cereali e sfarinati; <input type="checkbox"/> produzione di paste alimentari con o senza ripieno; <input type="checkbox"/> produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno; <input type="checkbox"/> produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, con-fetteria e altri prodotti dolciari; <input type="checkbox"/> produzione di gelateria; <input type="checkbox"/> produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari; <input type="checkbox"/> produzione di olio d'oliva; <input type="checkbox"/> produzione di conserve animali e vegetali; <input type="checkbox"/> produzione e conservazione di prodotti ittici; <input type="checkbox"/> produzione e stagionatura di salumi; <input type="checkbox"/> lavorazione ed essiccazione di carni fresche; <input type="checkbox"/> lavorazione di grassi, strutto e frattaglie; <input type="checkbox"/> produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari; <input type="checkbox"/> produzione di specialità gastronomiche; <input type="checkbox"/> produzione e invecchiamento di vini, aceti, mesti ed altri prodotti similari; <input type="checkbox"/> produzione di distillati e liquori; <input type="checkbox"/> lavorazione di funghi secchi e tartufi; <input type="checkbox"/> lavorazione di erbe e aromi essenze e profumi;- lavorazione di frutta secca e conservata.
<p><input type="checkbox"/> XIV - RESTAURO</p>	
<p><input type="checkbox"/> XV – PRODUZIONE OROLOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> riparazione orologi 	
<p><input type="checkbox"/> XVI – LAVORAZIONI ARTISTICHE DI PIANTE E FIORI</p>	
<p><input type="checkbox"/> XVII – PRODUZIONE FUOCHI PIROTECNICI</p>	
<p><input type="checkbox"/> XVIII – CERERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> produzione di ceri, candele artistiche e profumate 	
<p><input type="checkbox"/> XIX – COMUNICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> creazione di contenuti multimediali, ivi compresi i siti web 	

ALLEGATO 2**ISTANZA EX ART. 6, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. n. 7/2023**

per il superamento dei limiti dimensionali in impresa artigiana che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Alla
Commissione Regionale Artigianato Pugliese
 presso
 Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
 e Internazionalizzazione delle imprese
 Dipartimento Sviluppo Economico
 REGIONE PUGLIA
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

Il sottoscritto/a		
Nato/a	Prov.	Il
Titolare/legale rappresentante dell'impresa:		
P.IVA	C.F.	
N. REA	N. Albo Imprese Artigiane	
Indirizzo sede legale		
Indirizzo sede operativa (<i>se differente dalla sede legale</i>)		
Tel.	Cell.	
E-mail	Pec	
Sito web		
Attività svolta:		
Attività di riferimento ai fini del riconoscimento delle LAVORAZIONI ARTISTICHE, TIPICHE E TRADIZIONALI, AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO REGIONALE:		
Codice Ateco		

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto e delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale,

CHIEDE

il riconoscimento della propria attività quale impresa artigiana esercente attività nel settore delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali, come tale, abilitata al superamento dei limiti dimensionali ai sensi della L. 443/1985 e della L.R. 7/2023.

A tal fine dichiara quanto segue:

- ✓ di esercitare personalmente e professionalmente l'impresa artigiana in qualità di titolare, con la piena assunzione di tutti gli oneri e i rischi connessi e conseguenti alla direzione e gestione della medesima e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- ✓ come tale, di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali eventualmente previsti dalle leggi statali per il proprio ambito di attività;
- ✓ che l'impresa è organizzata e opera con il lavoro personale e professionale del sottoscritto imprenditore artigiano richiedente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230-bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti e che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa ha funzione preminente rispetto al capitale;
- ✓ che l'impresa esercita attività nel seguente settore delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali ai sensi del vigente regolamento regionale:

_____ ;

- ✓ che, a riprova di ciò, il sottoscritto imprenditore artigiano istante _____ ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco regionale dei maestri artigiani ad esito della seduta CRAP del _____, con Atto Dirigenziale n. _____ del _____ (compilare solo se si possiede riconoscimento di "Maestro Artigiano")
- ✓ di essere pienamente consapevole dell'obbligo di comunicare, tempestivamente e con le medesime modalità, qualunque modificazione dello stato di fatto o di diritto dell'impresa, comprese relative alla perdita di alcuno dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti alla data della presente istanza.

Si allegano:

- documento di identità dell'istante;
- relazione dettagliata sulle attività svolte e sulle relative tecniche di lavorazione, firmata.

Luogo, data

FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi art. 13 GDPR)

Con riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, e succ. modif. e integrazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

si precisa che:

a) titolare del trattamento è il _____ ed i relativi dati di contatto sono i sotto indicati:

pec _____ tel. _____ e-mail _____;

b) il Responsabile della protezione dei dati – RPD-DPO è _____ contatti:

pec _____ tel. _____ e-mail _____;

c) le finalità e le modalità di trattamento (informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono

esclusivamente al procedimento in oggetto;

d) l'interessato al trattamento dei dati ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

e) rimane fermo che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del _____ relativi al procedimento, e in ogni caso dai soggetti preventivamente nominati come responsabili del trattamento.

f) la durata di conservazione dei dati è correlata al tempo della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle disposizioni di legge sulla conservazione della documentazione amministrativa;

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy.



Francesca
Zampano
30.07.2024
08:58:59
GMT+01:00